



Comune di Montalenghe

- Città Metropolitana di Torino -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 11 Data 30-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTEIMU 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale di Montalenghe, del quale sono membri i signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. / As. |
|------------------------|--------------|-----------|
| GROSSO Valerio Camillo | Sindaco | Presente |
| LADU Franca Rita | Vice Sindaco | Presente |
| BRONZINI Massimo | Consigliere | Presente |
| MOTTINO Franca | Consigliere | Assente |
| MICELI Pietro | Consigliere | Presente |
| FERRI Laura | Consigliere | Presente |
| PIANCINO Franco Eros | Consigliere | Presente |
| TAPPARO Valeria | Consigliere | Presente |
| BRANDOLINI Giuseppe | Consigliere | Presente |
| TESSITORE Luca | Consigliere | Presente |
| BERGONZO Mara Elena | Consigliere | Presente |

Totale Presenti 10, Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CALVETTI Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **GROSSO Valerio Camillo**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 29-08-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosaria Cambria Zurro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- *l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;*
- *l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;*

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

aliquota 8,60 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

aliquota 82 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
aliquota 1 per mille per i fabbricati merce;
aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
aliquota 2 per mille per i fabbricati di categoria D;
aliquota 2 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
aliquota 2 per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

1) al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5

per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

2) al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

3) al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

4) al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

5) al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

6) al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

7) al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione

delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 194.500,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 69.857,81 (esenzione TASI 1[^] abitazione).

Considerato che dalla stima operata dall'ufficio tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Con voto/i _____, resoli per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) Altri fabbricati : aliquota pari al 10,60;
- 2) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto approvato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to Valerio Camillo GROSSO

IL Segretario Comunale
F.to Claudio CALVETTI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 12-09-2020

Montalenghe, lì, 12-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio CALVETTI

ESECUTIVITA'

- ❑ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 22-09-2020 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Montalenghe, lì 12-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio CALVETTI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Claudio CALVETTI)